

COMUNE DI CHIUSDINO

Provincia di Siena



REGOLAMENTO ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2024

REGOLAMENTO ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002 e conseguente normativa, disciplina il funzionamento, l'organizzazione e gli obiettivi del servizio educativo per la prima infanzia nel Comune di Chiusdino.

Art. 2 – Finalità del Servizio

1. Il Comune di Chiusdino concorre a garantire ai bambini residenti nel territorio comunale, di età compresa tra i 3 mesi ed i 36 mesi, senza discriminazione di sesso, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale, il diritto ad usufruire del servizio per l'infanzia.

2. Il servizio educativo per l'infanzia costituisce un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini.

3. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni, capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

4. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione del servizio con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo del nido, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

5. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

6. I servizio educativo per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia, capaci di diffondere sensibilità e consapevolezza sui diritti di cittadinanza dei bambini nell'interesse generale della comunità.

7. Gli educatori sono i principali protagonisti della qualità del servizio erogato e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità fissate nel presente regolamento, godono della libertà e autonomia educativa.

Art. 3 – Destinatari

1. Il Nido d'Infanzia accoglie bambini nella fascia di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con priorità per quelli il cui nucleo familiare o chi esercita la potestà genitoriale risiede nel Comune di Chiusdino.

2. Possono essere accolti solo minori che abbiano compiuto il terzo mese di età;

3. I posti disponibili sono stabiliti annualmente in base alla capienza dei locali e alle disponibilità di bilancio.

Art. 4 – Finalità educative

1. Il servizio educativo per l'infanzia costituisce un sistema di opportunità educative che favorisce lo sviluppo armonico dei bambini e contribuisce a realizzare il diritto all'educazione per tutti i minori della prima infanzia, attraverso:

- a. una progettazione educativa che promuova l'autonomia e la capacità creativa dei bambini e la valorizzazione delle diversità individuali, di genere e culturali, assunte come valore;
- b. una relazione tra bambini, tra minori e adulti allo scopo di consentire il confronto costruttivo delle idee e dei pensieri;
- c. una educazione orientata al rispetto dei valori di libertà, di integrazione multiculturale, di uguaglianza, di giustizia, di tolleranza, di solidarietà, di rispetto per tutti i tipi di diversità, unita alla valorizzazione di una cultura della pace tra i popoli e contro ogni forma di intolleranza e discriminazione;
- d. una metodologia centrata sulla valorizzazione del gioco, della relazione, dell'esplorazione e della ricerca, nonché sull'osservazione, sulla progettazione, sulla verifica e sulla documentazione delle esperienze educative e didattiche;
- e. una strategia che promuova lo sviluppo della personalità dei bambini nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, etiche, sociali e cognitive;
- f. un progetto educativo teso a sviluppare e a far emergere le potenzialità innate in ciascuna bambina e ciascun bambino, sostenendoli nella formazione e conoscenza della loro identità.

2. Il servizio educativo per l'infanzia costituisce un luogo di diritti:

- a. della donna a vivere la propria maternità senza dover rinunciare ad una realizzazione lavorativa e sociale, per tale motivo va considerato l'aspetto lavorativo dei genitori;
- b. della bambina e del bambino a crescere con i propri pari in una società in cui le famiglie vivono spesso in solitudine e sono circondati più da adulti che da coetanei;
- c. delle famiglie e delle persone realmente ed emotivamente più fragili e/o socialmente deboli ad essere aiutate.

3. Ai bambini con bisogni educativi speciali che frequentano il nido comunali è garantita la possibilità di usufruire di tutte le opportunità educative. A tal fine - con riferimento alle normative vigenti - il Comune di Chiusdino dispone le migliori condizioni organizzative per il loro inserimento e inclusione.

Art. 5 – Informazione e partecipazione delle famiglie

1. Il Comune di Chiusdino, mediante la Carta dei servizi, materiale documentario e informativo, visite dirette nel servizio ed altre iniziative, garantisce alle famiglie potenzialmente interessate una informazione articolata sul nido d'infanzia al fine di:

- a. favorire l'accesso al servizio;
- b. verificare in modo continuo la corrispondenza tra domanda ed offerta;
- c. ottimizzare le procedure di iscrizione ai servizi.

2. È assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attività del servizio.

3. La gestione prevede colloqui individuali e incontri con l'assemblea dei genitori secondo le seguenti modalità:

- a. Colloqui individuali, ossia colloqui preliminari all'inserimento, incontri quotidiani e colloqui individuali nel corso dell'anno;

- b. Assemblea di sezione, che consiste nell'incontro tra il personale educativo e dei genitori dei bambini al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito al gruppo-sezione, verifica e valutazione delle attività della sezione;
4. Gli incontri assembleari vedono la possibilità di partecipazione del responsabile comunale del servizio educativo e dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale per la discussione dei seguenti punti:
- il percorso educativo individuato per i bambini;
 - la programmazione delle attività da svolgersi;
 - la verifica dell'andamento del servizio.

Per ogni riunione deve essere dato avviso, con comunicazione dell'ordine del giorno, almeno con cinque giorni di anticipo. In relazione alle riunioni, l'orario di uscita del bambino/a deve essere concordato con i genitori che partecipano alla riunione. Le riunioni devono essere fissate preferibilmente fuori dall'orario di funzionamento del nido d'infanzia.

TITOLO II

ACCESSO AL SERVIZIO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 6 – Accesso al servizio educativo per l'infanzia

1. Il Comune di Chiusdino assicura pubblicità per l'accesso al servizio educativo mediante appositi avvisi pubblici che contengono informazioni su modalità e criteri. Promuove forme di trasparenza e informazione sulle procedure di ammissione degli utenti e sulla gestione del servizio per l'infanzia.
2. Possono essere iscritti al nido comunale – senza alcuna discriminazione di genere, etnia, nazionalità, religione, gruppo sociale – tutti i bambini da 3 ai 36 mesi d'età.
3. Il servizio educativo persegue percorsi educativi di continuità verticale con la scuola dell'infanzia, e orizzontale con le famiglie e il territorio.

Art. 7 – Modalità di iscrizione

1. Ai fini delle iscrizioni il Comune pubblica nel proprio sito un avviso, di cui verrà data comunicazione alla popolazione.
2. La scadenza per la presentazione delle domande deve essere fissata al 30 aprile di ogni anno.
3. La domanda deve essere presentata entro il termine stabilito dall'avviso, compilando il modulo e la scheda "A" allegati ed approvati con il presente regolamento.
4. Le domande dei cittadini non residenti verranno accolte solo ad esaurimento delle graduatorie dei cittadini residenti, con priorità per i residenti nei comuni convenzionati con il Comune di Chiusdino.
5. Le domande presentate fuori termine saranno collocate in fondo alla graduatoria; per tali domande, sarà formulata graduatoria separata secondo i criteri generali.
6. Non sono considerate fuori termine:
 - a. le domande provenienti da bambini in condizioni di disabilità psico-fisica certificata dall'Autorità competente o per altri motivi espressamente indicati e documentati dal competente servizio sociale territoriale;
 - b. le domande presentate dai residenti che hanno maturato i requisiti di ammissione nel corso dell'anno educativo.

In tal caso la domanda non presentata entro il termine della sua formulazione sarà posta all'inizio della graduatoria della lista di attesa, con priorità per le domande di cui alla lettera a).

7. I genitori dei bambini non accolti e dunque in lista di attesa dovranno presentare per l'anno successivo una nuova domanda di iscrizione secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento vigente.

8. I bambini già frequentanti il nido d'infanzia hanno diritto di conferma per l'anno educativo successivo e, a seguito di semplice richiesta, la riconferma si ritiene automaticamente accolta; i genitori sono tenuti a rinnovare l'attestazione ISEE per l'aggiornamento della retta di frequenza.

9. Fuori dai casi avanti specificati qualunque domanda, presentata oltre i termini, sarà accolta secondo l'ordine cronologico subordinatamente all'esistenza dei posti ancora disponibili

Art. 8 – Criteri e priorità di accesso al servizio

1. Le graduatorie vengono predisposte dall'Ufficio competente sulla base dei criteri determinati dall'Amministrazione Comunale con il presente regolamento.

2. Il servizio di Nido d'infanzia è prioritariamente assicurato ai portatori di disabilità o ai casi sociali segnalati dai competenti servizi.

3. In subordine è garantito il diritto di accesso a quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorino, per non meno di 8 mesi all'anno, svolgano attività disagiata per orari e luoghi, vivano in abitazioni inadeguate, abbiano altri figli cui accudire, non abbiano persone in grado di attendere ai figli, possiedano redditi non elevati.

4. Ove necessario, la graduatoria delle domande viene formulata in base agli elementi indicati dal genitore nell'allegato modulo di domanda e scheda "A", secondo il punteggio attribuito in base ai criteri di cui alla scheda "B".

5. Per i nuclei familiari incompleti, in cui manchi, ovvero sia affetto da grave malattia, uno dei genitori, l'assenza verrà compensata con l'attribuzione del punteggio massimo conseguibile da un genitore che lavori in condizione di disagio.

6. L'ammissione alla frequenza è comunicata per iscritto all'utente.

Art. 9 – Periodo di funzionamento

1. Le attività seguono un calendario educativo definito annualmente, di norma dal mese di settembre al mese di luglio, ad esclusione del mese di agosto. L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale, si riserva di adottare decisioni al riguardo al momento in cui conoscerà i giorni di sospensione riferiti al calendario delle lezioni.

2. La data di ingresso può avvenire il lunedì di ogni settimana, salvi gli accessi scaglionati ad inizio anno educativo per le esigenze di inserimento. A titolo esemplificativo, un bambino che compie il terzo mese potrà essere inserito il lunedì della prima settimana utile successiva al compimento del terzo mese di età.

3. Il nido d'infanzia resta chiuso in occasione delle festività infrasettimanali a carattere nazionale e locale.

4. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, l'orario quotidiano di funzionamento va dalle ore 7,00 alle ore 18,00: ciascun bambino deve frequentare il nido d'infanzia da lunedì a venerdì da un minimo di quattro ore giornaliere fino ad un massimo di dieci o diverso limite massimo stabilito dalla normativa.

5. Il Servizio nido d'infanzia non sarà attivato se, all'inizio di ogni anno educativo, il numero dei bambini iscritti risulti inferiore a 3.

Art. 10 - Rette di frequenza

1. L'utilizzo del servizio è soggetto al pagamento di una retta mensile di frequenza stabilita con provvedimento della Giunta Comunale.

2. Per i minori appartenenti allo stesso nucleo familiare le tariffe di frequenza saranno così calcolate:

1° figlio: quota completa in relazione alla fascia di appartenenza;

2° figlio: 90% della tariffa base

3° figlio: 80% della tariffa base

3. Eventuali assenze del bambino durante il mese non daranno luogo a sconti sulla retta applicata.

4. Nell'eventualità che il bambino non frequenti per un periodo superiore a due settimane, per malattia o altri impedimenti di particolare gravità debitamente certificati, l'utente è comunque tenuto al pagamento della quota fissa pari al 70% della retta; il pagamento della retta è esentato in caso di assenza superiore a cinque settimane consecutive.

5. Le rette relative al primo mese di frequenza sono proporzionate ai giorni di iscrizione rispetto ai giorni del mese.

6. Le rette mensili sono ridotte proporzionalmente ai giorni di mancata erogazione del servizio, in caso di utilizzo da parte del Comune della struttura per proprie esigenze istituzionali che comportino la chiusura del Nido d'infanzia.

7. Qualora il bambino interrompesse definitivamente la frequenza il genitore è comunque tenuto al versamento della retta fino al termine dell'anno educativo, salvo che l'interruzione sia dovuta a impedimenti gravi e comunque certificabili dagli organi competenti.

8. Non si darà luogo all'applicazione di quanto specificato al precedente comma solo nel caso in cui sia possibile la sostituzione mediante l'attivazione della lista di attesa.

9. Le rette di frequenza devono essere pagate mensilmente entro il giorno 5 del mese di riferimento mediante bonifico bancario. Si fa luogo a dimissioni d'ufficio nel caso di mancato versamento delle rette dopo il secondo sollecito scritto.

10. In caso di dimissioni anticipate rispetto al termine dell'anno educativo, la famiglia deve presentare specifica dichiarazione di rinuncia scritta secondo le seguenti disposizioni:

- a. se il bambino non è ancora stato inserito, la rinuncia deve pervenire almeno un mese prima della data fissata per l'inserimento;
- b. se il bambino è già inserito, la rinuncia deve pervenire almeno un mese prima dell'effettivo ritiro.

11. Qualora i suddetti termini non venissero rispettati si procederà all'addebito delle relative rette di frequenza.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO

Art. 11 – Calendario di frequenza al nido e ambientamento

1. Le attività dei nidi d'infanzia sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 con le seguenti tipologie orarie:

- a. tempo breve: fino alle ore 13,30 – con uscita consentita dalle ore 13,00 alle ore 13,30;
- b. tempo medio: fino alle ore 15,30 – con uscita consentita dalle ore 15,00 alle ore 15,30;
- c. tempo lungo: fino alle ore 18,00 – con uscita consentita dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Previa comunicazione da rendere al coordinatore dell'asilo, è possibile prelevare in orario anticipato dal nido i bambini.

2. L'ingresso dei bambini ai nidi d'infanzia è consentito dalle ore 7.00 alle ore 9,30.

3. Il nido d'infanzia garantisce:

- a. prima dell'inizio della frequenza, un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
- b. un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;

4. L'ambientamento dei bambini nel nido d'infanzia deve avvenire con gradualità in modo da garantire una integrazione effettiva nel nuovo contesto con la presenza iniziale di un adulto familiare al fine di rispettare i ritmi individuali dei bambini.

5. Il servizio predispose con le famiglie un piano di ambientamento per i nuovi utenti in sede della prima assemblea con le famiglie/colloquio preliminare con i genitori; l'andamento dello stesso sarà concordato tra il personale educativo e la famiglia in base ai bisogni della bambina e del bambino/della famiglia in special modo se con carichi lavorativi.

6. Le famiglie dei bambini ammesse/i al servizio educativo sono tenute al rispetto delle regole di funzionamento delle stesse, tra cui rispettare gli orari di funzionamento, in particolare per quanto attiene l'ingresso e l'uscita dei minori.

7. In caso di gite scolastiche è comunque garantita l'erogazione del servizio per i bambini che non partecipano alle gite stesse.

Art. 12 – Frequenza giornaliera

1. La frequenza di ogni bambino deve avvenire nel rispetto del modulo di funzionamento scelto dalla famiglia al momento dell'accettazione del posto

2. Al momento dell'uscita i bambini verranno consegnati solamente alle persone autorizzate dai genitori tramite un modulo di delega opportunamente firmato e corredato delle fotocopie di documento d'identità. In caso contrario la direzione si riserva la possibilità di trattenere il bambino o la bambina al nido fino all'arrivo del genitore.

3. Possono essere concesse, solo per motivate e comprovate esigenze familiari e, comunque, per brevi e saltuari periodi, accordo con il personale in servizio, variazioni dell'orario di ingresso e di uscita come anticipazione o posticipazione e per massimo 15 minuti.

Art. 13 – Coordinamento pedagogico

1. Il Coordinamento pedagogico del nido comunale è uno strumento di programmazione, organizzazione, supervisione e promozione di esperienze pedagogiche. In particolare, si occupa della realizzazione del progetto educativo ed organizzativo del servizio e delle attività nel team educativo, promuovendo lo scambio ed il confronto tra gli operatori coinvolti, gestendo e verificando l'utilizzo degli strumenti di lavoro e organizzando progetti di aggiornamento e formazione per il personale, che vengono regolarmente valutati e verificati. In tale prospettiva viene prestata particolare attenzione alla comunicazione ed al confronto con le famiglie utenti e a sostenere il processo di autocontrollo ed autovalutazione della qualità del servizio erogato.

2. Il Coordinamento pedagogico favorisce il processo di integrazione dei bambini beneficiari della Legge n. 104/1992 all'interno dei servizi, fungendo da raccordo e facilitando quindi un'efficace comunicazione tra operatori socio-sanitari, personale del servizio educativo e famiglia.

TITOLO IV

TUTELA DELLA SALUTE

Art. 14 – Ammissioni ai servizi

1. Al momento dell'ammissione al servizio educativo d'infanzia i genitori devono presentare la seguente documentazione al personale educativo:

- a. certificato del pediatra che attesti eventuali allergie/intolleranze alimentari o di altro genere accertate;
- b. stato vaccinale dei bambini, secondo le modalità e le tempistiche richieste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. Tale documentazione deve essere prodotta al personale educativo al momento del primo colloquio individuale.

3. A tutela della salute collettiva, in caso di necessità, il Comune di Chiusdino – attraverso i propri uffici competenti – si riserva di chiedere alle famiglie (che sono tenute perentoriamente ad effettuarli presentando relativa documentazione, pena l'interruzione della frequenza) accertamenti sulle condizioni di salute dei bambini frequentanti il nido.

Art. 15 – Riammissioni in seguito ad assenze

1. Le riammissioni in seguito ad assenze sono disciplinate dalla normativa regionale vigente cui si rinvia, attualmente rappresentata dall'art. 50 bis della legge regionale n. 8/2022, che abolisce l'obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola degli alunni che sono stati assenti per oltre 5 giorni.

Art. 16 – Modalità di frequenza

1. Le famiglie sono invitate ad evitare la frequentazione del servizio se la bambina e il bambino presenta condizioni di salute che compromettano in modo significativo la sua partecipazione alle attività e possano rappresentare forme di contagio per la collettività:

- a. febbre $> 37,5^{\circ}$ C a misurazione esterna
- b. vomito ripetuto
- c. diarrea dopo 3 scariche ripetute
- d. candidosi orale (stomatite o mugghetto)
- e. congiuntivite
- f. ossiurasi (vermi nelle feci)
- g. lesioni dermatologiche sospette di malattia infettiva e trasmissiva (Herper Labialis, bolle, vescicole, ulcere, etc).

2. Nel caso la bambina e il bambino dovessero presentare le condizioni suddette durante la frequenza ai servizi dell'infanzia, il personale in servizio provvederà ad avvisare i genitori per un allontanamento tempestivo del minore. Questi potrà riprendere la frequenza soltanto solo dietro presentazione di autocertificazione di guarigione e/o la fine del periodo di contagio.

3. Nel caso di assenza o allontanamento per pediculosi o altra infestazione, il personale in servizio provvederà ad avvisare i genitori, i quali sono tenuti ad effettuare eventuali trattamenti e adeguati controlli. Il minore potrà essere riammesso solo previa presentazione di autocertificazione.

Art. 17 – Somministrazione di farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, salvo casi in cui la mancata somministrazione, possa comportare rischi gravi per la salute del bambino (farmaci salva-vita). Sono esclusi, quindi, vitamine, disinfettanti intestinali, sciroppi per la tosse, gocce nasali, integratori e stimolatori alimentari, farmaci omeopatici, etc.

2. In caso di farmaci salva-vita la somministrazione verrà effettuata solo dietro richiesta scritta di chi esercita la tutela genitoriale sul minore con allegata prescrizione – in originale – del pediatra e/o del medico curante che dovrà dichiararne la indispensabilità e indifferibilità e che dovrà contenere in modo dettagliato la posologia, l'orario e la modalità di somministrazione.

3. Nel caso si verifichi la necessità di cui al punto 2, il Responsabile del servizio educativo si atterrà a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale Toscana n° 112 del 20/02/2012 e s.m.i. relativa al protocollo tra Regione Toscana e ufficio Scolastico regionale per la somministrazione dei farmaci a scuola.

Art. 18 – Infortuni

1. In caso di infortuni o malori subiti dai bambini durante la permanenza al nido, il personale presterà il primo soccorso e provvederà ad avvertire tempestivamente la famiglia ed il Responsabile del servizio educativo.

2. In caso di infortuni o malori gravi, il personale richiederà l'intervento del 118 avvertendo tempestivamente la famiglia. In assenza dei genitori, il personale accompagnerà il minore infortunato al Pronto Soccorso. Le responsabilità civili connesse con il servizio educativo sono coperte da apposita assicurazione.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Ente e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.

Articolo 20 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative in materia.

2. L'introduzione o l'aggiornamento di norme comunitarie, nazionali, regionali o statutarie incompatibili con il presente regolamento, s'intendono automaticamente recepiti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni dello stesso.

Articolo 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica dall'entrata in vigore della deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Le clausole del presente Regolamento che prevedono l'età minima di tre mesi per l'accesso ai servizi del Nido dell'Infanzia entreranno in vigore dal momento in cui sarà operativo il nuovo Nido dell'Infanzia di Palazzetto; fino a tale momento, l'età minima per l'accesso ai servizi del Nido dell'Infanzia è fissata in dodici mesi.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di istituzione e funzionamento del servizio di asilo nido comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 31 luglio 2009 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 3 aprile 2014.